

Regolamento sulla formazione continua della SSSL

Basi legali

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI, [SR 832.30](#))

Art. 11d cpv. 1:

Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:

- a. i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
- b. le persone che hanno superato l'esame di professione federale secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 2017 concernente l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell'ambito della sicurezza.

Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro [SR 822.116](#)

Art. 1 cpv. 2: Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata.

Art. 7: La formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Registro SSSL

Con questo registro, la SSSL offre ai suoi membri una piattaforma per la regolare riconoscenza e certificazione della loro formazione continua.

Insieme alla loro assunzione, i nuovi membri vengono iscritti anche nel registro SSSL. Eccezione: l'iscrizione non è richiesta esplicitamente.

Offerta di formazione continua

I membri vengono informati costantemente sull'offerta di formazioni continue da parte della SSSL, della Suissepro e di altre istituzioni, tramite il sito web della SSSL, affinché possano scegliere in base alla loro lingua e regione (www.sssl.ch)

Per le formazioni continue, le attività dei Gruppi ERFA, le associazioni degli specialisti MSSL, può essere richiesto un riconoscimento (vedi [Direttiva per il riconoscimento da corsi di aggiornamento](#) ERFA).

Unità di formazione continua (UFC)

½ g (a partire da 2 ore effettive di formazione continua senza pause) corrisponde a 1 UFC

1 g (a partire da 4 ore effettive di formazione continua senza pause) corrisponde a 2 UFC

Obbligo di formazione continua per MSSL

La durata della formazione continua per gli ingegneri di sicurezza e gli esperti dell'ambito della sicurezza è prevista ed obbligatoria come segue:

Obbligo di formazione continua	Numero di UFC all'anno
Ingegneri di sicurezza	8
Esperti dell'ambito della sicurezza	6

Eccezioni:

- Durante il primo anno d'assunzione nel registro SSSL non c'è obbligo di formazione continua, soltanto a partire dall'anno successivo.
- Su richiesta scritta del MSSL in questione, in casi urgenti, il comitato può concedere di accorciare la durata della formazione continua, ad esempio in caso di maternità o malattia grave. La decisione del comitato è definitiva.

Formazione continua consigliata

Per i coordinatori della sicurezza (Cosi), persone di coordinamento per la sicurezza sul lavoro e per la protezione della salute (PCSL), assistenti alla sicurezza ed incaricati alla sicurezza, non esiste nessun obbligo di formazione continua perché secondo l'ordinanza sulla qualifica non hanno lo statuto di specialisti della sicurezza sul lavoro. A questo personale specializzato viene consigliato la regolare formazione continua:

Formazione continua consigliata	Numero di UFC all'anno
Cosi, PCSL, assistenti alla sicurezza	2
Incaricato della sicurezza (membro della direzione aziendale)	1

Documenti attestanti la formazione continua

La formazione continua deve essere documentata con documenti attestanti che sono gestiti dal diretto interessato.

Valgono come documenti attestanti la formazione continua:

- conferma o certificato di partecipazione dell'organizzatore per le formazioni continue con presenza
- conferma o certificato di presenza per il „*blended learning*“ e „*e-learning*“ con un diploma riconosciuto ufficialmente, ad esempio CAS di una università (professionale) a distanza, calcolo: 1 ECTS = 7.5 UFC)
- libretto di formazione
- Attività come relatore: relazioni tenute più volte nel corso della stessa manifestazione sono riconosciute solo la prima volta come formazione continua.
- Biglietto d'ingresso ad una fiera specializzata inerente la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

Non sono validi come attestazione:

- Moduli d'iscrizione e conferme dell'iscrizione
- Attività quali: relatore, praticante nell'ambito della usuale attività professionale

Gli approfondimenti individuali sul tema sono richiesti ma non sono validi fondamentalmente come attestati e non vengono considerati quali unità di formazione continua.

Controllo della formazione continua

Le attestazioni devono essere caricate su internet in maniera continua o al più tardi fino al 31 marzo dell'anno seguente.

Il comitato della SSSL controlla le attestazioni caricate e pubblica, sul sito web della SSSL, i risultati con 'eseguito' o 'non eseguito'.

Se l'obbligo della formazione continua è eseguito può essere scaricato il certificato della SSSL.

Periodo di verifica

Il periodo di verifica si protrae, a rotazione, sull'arco di un biennio. All'interno di questo periodo le UFC possono essere trasferite. I membri che non hanno eseguito la loro formazione possono recuperare le UFC mancanti nell'anno successivo. Non appena le UFC mancanti saranno recuperate, lo stato sarà cambiato da 'non eseguito' ad 'eseguito'.

Finanze

L'iscrizione nel registro SSSL ed il controllo della formazione continua sono compresi nella quota associativa annuale.

Questo regolamento sulla formazione continua:

- sostituisce il regolamento vigente del 1° gennaio 2015,
- è stato approvato durante la seduta del comitato del 7 febbraio 2019 e
- entra in vigore il 1° marzo 2019.

Berna, 7 febbraio 2019

Il presidente

Martin Häfliger

Il direttore

Dr. Bruno Albrecht